

**UNIVERSITA' AGRARIA DI MONTE ROMANO**  
**Provincia di VITERBO**



**ASSEMBLEA GENERALE DEGLI UTENTI**

**VERBALE N. 1**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 26 del mese di Ottobre, alle ore 14,00 in 1<sup>a</sup> convocazione, nella sala del teatro "La Rotonda" del Comune di Monte Romano è stata riunita l'Assemblea degli utenti, in conformità alla deliberazione del C.A. n. 22 del 20.09.2019 per deliberare sul seguente ordine del giorno, di cui all'avviso pubblico Prot. n. 1134 del 01.10.2019:

1 – Legge 168/2017. Approvazione Statuto.

L'Assemblea ha inizio alle ore 14,15 ma constatata l'assenza totale degli utenti, il Presidente Antonelli Roberto, assistito dal Segretario dell'Ente, Vittorio rag. Modanesi, dichiara deserta l'adunanza e l'aggiorna per le ore 18,00, come previsto nell'avviso di convocazione degli utenti.

**IL PRESIDENTE**  
- Antonelli Roberto-

**IL SEGRETARIO**  
-Modanesi Vittorio-

Alle ore 18,00 in 2<sup>a</sup> convocazione alla presenza di n. 41 utenti:

- ALLEGRINI ANTONIO
- ANTONELLI ROBERTO
- BONAVENTURA ASTELIO
- BONAVENTURA DINO
- BONAVENTURA DOMENICO
- BONAVENTURA ERMELINDO
- BONAVENTURA TONINO
- BRUNI ANGELO
- CAPOBIANCO ANTONIO
- CARLINI VITO
- CHINA ANTONIO FU FELICE
- CHINA FRANCESCO
- CHINA GIOVANNI

- COLONNA MARCO ANTONIO
- COSTANTINI LUIGINO
- FIORELLI AUGUSTO
- FIORUCCI GIUSEPPE
- FIORUCCI LUCIANO
- FIORUCCI STEFANO
- FIORUCCI UMBERTO DI SILVERIO
- GABRIELLI GERMANO
- GABRIELLI GIUSEPPE FU ORFEO
- GABRIELLI NICOLA
- GALLETTI ENRICO
- GRANDONI ROSA
- LIUZZO ANTONINO
- MARIANI DANTE
- MARIANI FRANCESCO FU DOMENICO
- MODANESI GIOVANNI
- NARDUZZI PIER MARIO
- PAGLIONI MAURO
- PAOLI NICOLINO
- PEPE FRANCO ANTONIO
- PIETRARELLI PIERO
- RENZI ALBERTO
- RICCI ANTONIO
- RINALDI LORENZO
- RUSSELLO GIUSEPPE
- TESTA FRANCO
- VENTINI PIERO
- VIOLA TOMMASO

Il Presidente Roberto Antonelli, dichiara aperta la seduta.

Assiste a norma di Statuto, per la redazione del verbale, il Segretario dell'Ente, Modanesi rag. Vittorio.

E' presente altresì in veste di esperto in materia di usi civici l'avv. Marian Marcello Presidente dell'A.R.U.A.L., Associazione regionale Università agrarie del Lazio.

Vengono nominati scrutatori gli utenti:

1 – Carlini Vito

2 – Gabrielli Germano

3 – Pietrarelli Piero

Il Presidente illustra l'argomento da trattare:

“Nel 2017, esattamente il 20 Novembre, è stata promulgata la legge n. 168/2017 recante “Norme in materia di domini collettivi, che, modificando una serie di criteri che fino ad oggi sono stati applicati, in conformità con la legge del 1927 e col regolamento attuativo del 1928, ha introdotto elementi che modificano profondamente il sistema e la natura degli Enti Gestori, in altre parole le Università Agrarie.

Questi Enti, che gestiscono i domini collettivi, divengono per effetto della predetta legge, soggetti giuridici privati; da ciò scaturisce una serie di mutazioni rispetto a quanto, fors'anche in modo "ambiguo", finora erano visti, sentiti e trattati questi enti.

Il legislatore aveva anche concesso alle Regioni, che fino all'entrata in vigore della legge 168/2017 esercitavano le competenze di controllo sugli Enti Agrari, un anno di tempo per "armonizzare" la fase di cambiamento, ma la Regione Lazio ha lasciato passare il tempo senza produrre alcun provvedimento.

Decorso tale termine, così come previsto dalla Legge all'art. 3 comma 7, le Università Agrarie provvedono autonomamente ad adottare i provvedimenti che modificano la loro natura giuridica.

In buona sostanza l'adozione di un nuovo statuto che rimetta i "veri" proprietari delle terre collettive (l'Assemblea degli utenti) al centro delle scelte operative strategiche ed economiche; coloro che finora costituivano solo il corpo elettorale oggi sono chiamati ad approvare bilanci, a esprimersi sulle variazioni degli usi civici, in modo democratico, consapevole e partecipato.

E proprio sulla base di questi concetti che oggi, dopo aver redatto un nuovo Statuto in conformità con la legge 168, siamo qui a sottoporlo a Voi cittadini utenti per l'approvazione e per l'adozione dello stesso.

Ma prima di sottoporlo a voto assembleare, abbiamo voluto che fosse con noi il Presidente Regionale delle Associazioni delle Università Agrarie del Lazio, Avv. Marcello MARIAN, - che ringraziamo pubblicamente per la disponibilità nonché per la sua attività e il suo impegno che da sempre caratterizza la sua azione nella valorizzazione e difesa delle Università Agrarie e delle proprietà collettive -, per spiegare meglio i mutamenti che la Legge 168/2017, nonché le conseguenze intrinseche che tale legge apporta alle rinnovate Università Agrarie."

Il Presidente invita il Dott. Marian Presidente ARUAL, Associazione regionale Università agrarie del Lazio, ad approfondire sui contenuti della legge n. 168 del 2017.

Intervento:

"In questo periodo stiamo facendo riunioni in tutta Italia per spiegare la nuova legge. Il Presidente ha detto che da Enti pubblici siamo passati ad essere Enti privati. In realtà non c'era una norma che stabiliva che eravamo Enti pubblici. Fu la Cassazione nel 1988 a considerare le Università agrarie come Enti pubblici non economici.

Nessuno ha mai detto che questi Enti erano propriamente pubblici nel vero senso della parola. In questa legge, però, vengono fatti dei chiarimenti e questi Enti sono classificati come persone giuridiche di diritto privato.

All'art. 1 della l. n. 168 del 20.11.2017 sono richiamate una serie di normative: quelle della Costituzione. La legge dice che *“La Repubblica riconosce”, e non costituisce, “in attuazione degli artt. 2, 9 e 42 Cost. i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario, delle comunità originarie”*.

*“Primario”* vuol dire che su questo dominio la popolazione, e solo popolazione, ha il titolo fondamentale perché si possa gestire il patrimonio. Può decidere la popolazione su una base di Statuto autonomo che tipo di gestione vuole fare.

L'art. 2 Cost. parla dei diritti naturali dell'uomo: i beni collettivi entrano nella Costituzione e sono considerati come diritti naturali, fondamentali per una società democratica e civile. Sono regolati non solo dalla Carta dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite ma anche ogni nazione democratica ha nella propria costituzione il riferimento alla difesa dei diritti dell'uomo e la difesa dei diritti dell'uomo riguarda anche la difesa dei diritti di uso civico.

L'art. 9 Cost. ci dice invece quali sono i beni sottoposti al vincolo paesaggistico. L'art. 142 del d.lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che i beni gravati da uso civico devono rispettare il vincolo paesaggistico ed ambientale.

Gli articoli 42 e 43 Cost. sono sulla proprietà. La Costituzione fino all'altro ieri riconosceva solo la proprietà privata. Ora con l'art. 43 Cost. riconosce anche le proprietà collettive. Quindi nella Costituzione italiana abbiamo tre tipi di proprietà: quella privata, quella pubblica e quella collettiva che fino a ieri non veniva presa nemmeno in considerazione (dico ieri per intendere la data di promulgazione della legge). Con questa legge, invece, abbiamo stabilito un punto fermo e cioè che questi Enti non solo sono tutelati dalla Costituzione ma vengono riconosciuti dalla Repubblica, soggetto giuridico fondamentale di questa nazione che raggruppa tutti gli altri soggetti giuridici. In sostanza, quando parliamo di ordinamento primario parliamo di un soggetto che ha una popolazione di riferimento, una potestà legislativa che, poi vedremo, ha anche capacità di autonormazione, ed un territorio.

Queste sono le tre caratteristiche tipiche di un Ente locale, di un Ente strutturale che ha un punto di riferimento sostanziale. E', però, una persona giuridica privata anche se i beni hanno natura pubblicistica, ossia continuano ad avere natura pubblicistica, intesa quest'ultima come natura di un pubblico, di un insieme e non come bene pubblico che può

essere di un Comune, di una Regione ect. E' pubblica ovvero pubblicistica perché appartenente ad un insieme di persone.

Abbiamo detto che è un Ente soggetto alla Costituzione: quindi è una sorta di piccola istituzione. Io facevo oggi una considerazione a proposito della costituzione della Repubblica che è costituita, formata da Regioni, Province e Comuni (ciò significa che senza uno di questi soggetti essa non è formata) ed oggi è formata da Regioni, Province, Comuni e anche da istituzioni che amministrano i beni di proprietà collettiva gravati da uso civico; quindi si tratta di una piccola istituzione nel mondo delle istituzioni di questa nazione.

E' un Ente dotato di capacità di autonormazione. Che vuol dire? Vuol dire che tutto quello che Voi decidete, Voi Assemblea, è legge. Per Voi stessi è legge. Dovete, però, decidere insieme in Assemblea. E' una forma di democrazia partecipata che fa la differenza rispetto alle democrazie indicative che fino ad oggi hanno governato e governano tanti Enti: in questo statuto che vi state dando l'Amministrazione è costretta a sentire l'Assemblea ogniqualvolta debba decidere qualcosa che riguardi questa collettività e non riunirla soltanto quando devono essere fatte le elezioni. La deve sentire quando si approvano i bilanci preventivi e consuntivi, quando si fanno interventi sul territorio che vanno ad incidere sulla proprietà.

Facciamo l'ipotesi che voglia vendere un pezzo di terra o voglia fare un cambiamento di destinazione su una parte del territorio oppure che voglia fare qualcos'altro: prima l'Amministrazione deve sentire Voi e la vostra decisione sarà vincolante perché quello che decidete Voi è legge. Questo Statuto che Voi andrete ad approvare, infatti, diventerà la vostra legge in materia di domini collettivi. Di questo Statuto gli altri Enti, i Comuni, le Regioni, le Province e lo stesso Stato debbono tenerne conto e debbono rispettare questa vostra volontà perché è la volontà di un organo legislativo.

Questo Ente è caratterizzato dall'esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà terreni su cui esercitano diritti di godimento: questi siete Voi.

Le competenze dello Stato (art. 2 l. n. 168 del 28.11.2017). Le competenze dello Stato riguardano il fatto che *“la Repubblica tutela”* (non dice lo Stato ma la Repubblica) *“e valorizza i beni di collettivo godimento in quanto: elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali; strumenti primari per assicurare la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale e nazionale; componenti stabili del sistema ambientale”*. Facendo riferimento, quindi, alla famosa *“legge Galasso”*, che è una legge del 1985, si riporta in evidenza il valore ambientale di questi beni: non sono più soltanto

beni di pascolo e di legnatico ma essi hanno questo vincolo ambientale forte che fa sì che altri non possono superarlo se non attraverso un processo che parte da Voi ed in questo processo debbono essere coinvolti i Ministeri competenti, in particolare il Ministero dell'Ambiente.

*“Basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale”*: questa è la prima volta in cui la cultura di un popolo diventa legge. A queste vostre usanze che voi avete impresso sempre nell'uso di questo territorio la legge conferisce il valore di legge.

*“Fonte di risorse rinnovabili”*. Poi *“La Repubblica riconosce e tutela i diritti di cittadini di uso di gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo Stato italiano. Le comunioni familiari vigenti nei territori”*: qui parliamo di quelle esistenti nel Veneto, nel Cadore. Parlo di Cortina d'Ampezzo: di quelle zone lì che sono zone ricchissime di questi territori collettivi. Voi pensate che Cortina d'Ampezzo è un paese di 9.000 abitanti; ha un territorio di circa 26.000 ettari e gestisce, guadagnando anche bene, quei territori. E' vero che lì hanno cominciato anche prima a fare la tutela di quel territorio però è pure vero che quel territorio è uguale a questo vostro. Il vostro territorio e quello di Cortina d'Ampezzo hanno la stessa valenza giuridica.

*“Il diritto sulle terre di collettivo godimento si caratterizza quando si verificano le seguenti situazioni: avere normalmente, e non eccezionalmente, ad oggetto utilità del fondo”* e Voi ce lo avete normalmente. *“Essere riservato ai componenti della comunità”*: quindi il diritto riguarda solo Voi.

*“I beni di proprietà collettiva e i beni gravati da diritti di uso civico sono amministrati dagli enti esponentziali delle collettività titolari”*: quindi da Voi.

In mancanza di tali Enti provvedono i Comuni. Questa è una norma nuova perché, mentre si poteva avere prima sia il Comune sia l'Università Agraria nello stesso Comune a gestire lo stesso territorio, adesso si è fatta chiarezza e la legge dice che spetta solo alle Università Agrarie. Solo se manca l'Università Agraria gestisce i terreni gravati dal diritto di uso civico il Comune ma lo deve fare in amministrazione separata ossia non confondendo i soldi derivanti dalla gestione di questi beni con quelli del bilancio comunale. Fino adesso tanti Comuni hanno ripianato i loro bilanci grazie alle entrate che derivavano dai beni del dominio collettivo ma adesso non lo possono più fare anche perché questa legge dice che resta comunque nella facoltà delle popolazioni amministrate la costituzione degli Enti di gestione ai sensi della legge n. 278 del 1957. La popolazione, quindi, resta padrona di

questi beni e se domani volesse costituire un Ente gestore toglierebbe di mezzo il Comune e se li gestirebbe da sola.

Sono tanti i casi in cui i Comuni gestiscono perché manca l'Ente esponentiale in Italia. Voi pensate che in Italia ci sono quasi 1.500.000 ettari di territorio del demanio collettivo. In questo 1.500.000 di ettari gran parte è gestito dai Comuni e, se le popolazioni vogliono costituire degli Enti esponentiali, tolgono ai Comuni gran parte di quel territorio e se lo gestiscono da sole perché è un loro diritto, una loro prerogativa.

Quali sono i beni collettivi? Sono le terre di originaria proprietà collettiva: quindi le terre come le vostre con le costruzioni di pertinenza, segnate agli abitanti di una comunità collettiva, di un Comune o di una frazione per via di diritti di uso civico; le terre derivanti dallo scioglimento delle promiscuità; le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati. In pratica sono tutte quelle terre sulle quali gli abitanti del Comune o della frazione esercitano tali diritti non ancora liquidati e così via. Questa è la normativa che classifica; che identifica quali sono i beni, le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti degli antichi originari.

*"I corpi idrici"*. Che cosa sono *"i corpi idrici"*. Sono le sorgenti. Se, facciamo un'ipotesi, nel territorio della vostra Università agraria vi fosse stata una sorgente che i Comuni, prima, (adesso l'ACEA o l'ATO) gestivano economicamente, adoperandosi per fare o per riparare gli acquedotti, parte di quei soldi li dovevano dare all'Ente gestore poiché quelle risorse e quei soldi appartengono alla collettività. Anche *"i corpi idrici"*, dunque, se presenti sul territorio rientrano in questa eventuale gestione.

I beni di cui al comma 1 lettera a), b), c), d), ed f) costituiscono il patrimonio antico. Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello dell'inalienabilità, della indivisibilità e dell'iusucapibilità. Sono quindi iusucapibili, inalienabili ed imprescrittibili. Dove c'è l'uso civico non si possono fare espropri, per capirci: neanche lo Stato, la Regione ed il Comune possono espropriare. Non si possono espropriare detti terreni a meno che non vengano sclassificati, quindi, ridotti a proprietà patrimoniale ed in quel caso soltanto si può decidere anche per l'esproprio.

Limitatamente alle proprietà collettive di cui all'art. 3 della legge n. 97 del 1994 è fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 1102 del 1971, cioè il mutamento di destinazione. Si possono, infatti, fare sui terreni del demanio civico mutamenti di destinazione per fare un'opera pubblica, per fare una qualsiasi cosa, ad esempio l'autostrada, però chi fa l'opera pubblica deve sapere che avrà una concessione pluriennale di 60 anni, di 70 anni, e per questi anni il fruitore deve pagare un canone alla

collettività. Alla scadenza dei 60 anni il bene deve ritornare come era prima all'Ente gestore, sempre se questo è possibile. Altrimenti verrà rinnovata la concessione. Il patrimonio deve rimanere all'Ente perché poi, come vedremo, anche sulla base di una sentenza della Corte Costituzionale del 2018 il patrimonio non può essere ridotto. Il patrimonio che questa comunità ha non può essere ridotto per le future generazioni poiché la proprietà collettiva è intergenerazionale e quindi vostra e di quelli che verranno dopo. A quelli che verranno dopo di voi avete l'obbligo di lasciare quello che avete trovato: quello che avete oggi. Se, dunque, per esempio un bene della Università agraria non è più riconducibile all'uso agrario perché ci hanno costruito le case sopra e quella porzione di terreno viene venduta, con i soldi così ricavati deve essere comprato un equivalente terreno gravato da uso civico poiché la collettività non può perdere il patrimonio originario. Il terreno deve essere venduto al prezzo di mercato e se poi si riesce a comprare più terra è ancora meglio.

Limitatamente alle proprietà collettive, abbiamo detto che l'utilizzo del demanio avviene in conformità alle proprie regole stabilite dal dominio collettivo: siete Voi, quindi, che dovete decidere cosa fare della vostra proprietà. Il Consiglio di Amministrazione vi farà una proposta su cui Voi poi vi esprimerete oppure Voi stessi potete chiedere che l'Assemblea venga convocata e fare una proposta, mettendola nell'ordine del giorno e considerando che essa, se approvata, deve essere applicata dal Consiglio di Amministrazione: tutto, dunque, ritorna in mano alla collettività.

L'Assemblea si riunisce non più una volta ogni 5 anni ma ogni volta in cui essa voglia occuparsi della gestione del proprio patrimonio.

Con l'imposizione del vincolo paesaggistico avvenuta, come è stato detto prima, con l'art. 142 del codice ambientale si è stabilito un principio riaffermato con la sentenza della Corte Costituzionale, di cui abbiamo già parlato, che ha annullato l'art. 8 della legge regionale n. 1 del 1986 e secondo cui le sanatorie delle case costruite abusivamente sui terreni del demanio civico non sono più ammissibili. Non si possono più sanare le costruzioni sui terreni del demanio civico.

E poi c'è il famoso comma 7: quello che esclude la Regione da ogni ulteriore competenza sull'Ente gestore perché la legge dice: *“Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni esercitano le competenze ad esse attribuite dall'art. 3 comma 1 lett. b) n. 1, 2, 3 e 4 della legge n. 97 del 1994. Decorso tale termine, ai relativi provvedimenti provvedono con atti propri gli enti esponenziali delle collettività titolari, ciascuno per il proprio territorio di competenza.”* Che vuol dire? Vuol dire che tu lo potevi

fare; hai avuto 23 anni di tempo per farlo, (tu Regione!) ma non l'hai fatto. La legge ti ha assegnato un ulteriore anno di tempo e non l'hai fatto ancora. La competenza a questo punto passa all'Università Agraria. Quello che faceva prima la Regione adesso lo fa l'Università Agraria.

Ma quali sono i punti n. 1, 2, 3 e 4 della legge n. 97 del 1994? Sono quello che abbiamo letto prima ossia le condizioni per poter autorizzare una destinazione diversa, caso per caso, da quella propria dei beni appartenenti alla comunità che, di per sé, è agro-silvo-pastorale. Nel senso che se io vendo un terreno su cui io non posso più fare attività agro-silvo-pastorale debbo ricomperare l'equivalente terreno su cui posso svolgere un'attività agro-silvo-pastorale.

*“Le garanzie di partecipazione”.* Sono queste di cui abbiamo parlato fino adesso. Deve essere garantito alla collettività di poter partecipare alla gestione comune dei rappresentanti, liberamente scelti dalle famiglie originarie, stabilmente stanziate sul territorio, sede dell'organizzazione. Che vuol dire? Vuol dire che tutti quanti siete l'Assemblea e dovete avere dei poteri e delle funzioni ma oltre a Voi verrà costituito anche un altro organo che si chiama Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri sarà votato da Voi. Voterete tre persone tra quelle di cui avete più fiducia. Probo vuol dire, infatti, persona perbene e viro è uomo: uomo probo, uomo sano, uomo onesto. Questo proboviro farà parte di un collegio formato da tre persone: è il collegio delle persone oneste di cui Voi vi fidate. A quel soggetto Voi ricorrerete ogniqualvolta pensate che il Consiglio di Amministrazione stia violando lo Statuto, stia violando la legge. Si tratta, quindi, di una sorta di, chiamiamolo così tra virgolette, *“Tribunale di prima istanza”*, a cui Voi potete accedere gratuitamente, e questo Collegio ha la competenza anche di interloquire con il Consiglio di Amministrazione e dire ad esempio *“è venuto Tizio e mi ha detto questo, fatemi vedere che cosa state facendo.”* E' questo un collegio che emetterà una propria decisione. La partecipazione, quindi, ed il rispetto dei diritti della collettività saranno garantiti anche attraverso questo organo che voi eleggerete.

Voi voterete alle prossime elezioni, non adesso, con due schede: una bianca, per eleggere il Consiglio, ed un'altra gialla o verde, per eleggere il Collegio dei Probiviri, i cui membri saranno scelti fra tutti quelli che fanno parte dell'elettorato passivo ossia che possono essere eletti. Essi saranno il vostro organo di garanzia, a cui vi rivolgerete ogniqualvolta vorreste controllare cosa stia facendo il Consiglio di Amministrazione.

Per quanto riguarda le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie, stabilmente stanziate sul territorio sede dell'organizzazione, *“in carenza di norme di autocontrollo fissate dalle organizzazioni”*, questo è un refuso perché questo comma 2 di questo art. 3 andava bene prima ossia nel caso in cui la Regione avesse fatto quello che le era stato richiesto di fare dalla legge.

*“Forme specifiche di pubblicità”*. Questo pure è importante nei patrimoni collettivi vincolati con annotazione nel registro dei beni immobiliari. Nel registro dei beni immobiliari, tutti i beni di questa Università agraria dovranno essere iscritti come demanio collettivo della popolazione di Monte Romano, intestati al Demanio collettivo. Non soltanto questo deve essere fatto! Essi, inoltre, debbono essere visibili in qualsiasi momento per cui debbono andare in rete. Lì dovete mettere sul sito e lì dovete indicare che ad esempio il terreno x è destinato al pascolo, il terreno y alla semina, il terreno z è un bosco e così via. Si devono cioè poter identificare i terreni. Qualsiasi cittadino, in qualsiasi momento da casa, se vuole andare a vedere il territorio clicca sul sito dell'Università agraria, entra nel link del territorio e lì li deve poter vedere in qualsiasi momento.

Che fine fa e come si gestisce il proprio patrimonio. Si parla delle modalità e dei limiti di coordinamento tra le organizzazioni, i Comuni e le Comunità montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione e preferibilmente consortili. Anche questo è un refuso rispetto all'attualità. Questo poteva andare bene prima quando le Regioni avrebbero dovuto applicare la normativa ma non l'hanno fatto. Oggi, infatti, non si può più imporre a questo organismo che venga messa in atto da parte dei Comuni e delle Comunità montane una forma sostitutiva di gestione di detti domini, nel caso di malfunzionamento o non funzionamento degli organi dell'Università agraria poiché abbiamo detto che queste sono persone giuridiche private, non più soggette al controllo della Regione e tantomeno delle Comunità montane che sono Enti in liquidazione.

Questi detti finora sono i punti cardine di questa legge. Attraverso questa legge che è stata votata all'unanimità dal Parlamento della Repubblica italiana noi pensiamo di poter gestire in modo diverso le proprietà collettive ma attenzione però che è intervenuta anche la sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2018.

Che cosa ha detto la Corte costituzionale? Ha detto che un certo art. 8 della legge regionale n. 1 del 1986 era incostituzionale ma non si è limitata a dire solo questo. Ha detto anche che questa incostituzionalità è venuta fuori perché la Regione ha violato il patto di leale collaborazione con lo Stato. E se permettete per me è molto più grave

questa considerazione che non lo stesso deliberato, la parte decisoria della sentenza, perché un Ente che compone, che forma la Repubblica e che fa una legge in violazione del patto di leale collaborazione con lo Stato commette un atto gravissimo nei confronti dello Stato. E' come il figlio che ruba, vessa, danneggia il padre con le proprie azioni. E' un atto gravissimo e la Regione Lazio nell'emanare quella legge ha fatto questo. Non solo la Regione ha fatto questo ma a partire dal 2005 ha dato il via ad una serie di procedimenti che erano vessatori perché se io avevo costruito una casa su un terreno del demanio civico e poi ne chiedevo l'alienazione secondo la legge regionale avevo diritto ad uno sconto che arrivava fino all'80%, cui si aggiungeva uno sconto di un terzo sulla parte rimanente. All'epoca, quindi, accadeva che se io facevo una legittimazione del possesso pagavo una x se invece facevo il furbo e chiedevo l'alienazione pagavo di meno perché ottenevo l'80% di sconto sul valore stabilito con la perizia e su quello che restava avevo un ulteriore abbattimento di un terzo. Questi elementi la Corte costituzionale li ha considerati lesivi: "*procedura vile*" ha detto! "*Procedura vile*" nei confronti di chi? Del padrone della terra, della collettività perché soltanto Voi sapete a Monte Romano quanto è costata questa terra ma non in termini economici bensì di sacrifici, nel senso di partecipazione, ambizione, desiderio ed aspettative. Voi siete persone di una certa età, non siete più dei ragazzini e quindi sicuramente i vostri genitori vi avranno raccontato storie che riguardano la difesa di questi territori. Tutti Voi, dunque, sapete che questo non è un valore per caso ma è un valore sostanziale. Io ho visto gente piangere quando si è venduta le terre perché in quel momento non vendeva soltanto la terra ma vendeva anche il sacrificio del padre e della madre che hanno dovuto fare per rendere quella terra fertile. Il legame con la terra, quindi, non è soltanto un legame di affezione ma è un legame con la terra in quanto territorio di una comunità e questo territorio della comunità è un territorio su cui questa comunità, ripeto, ha nutrito delle speranze e nutre delle speranze. Io ho visitato oggi questo vostro territorio che è bellissimo, la zona della Rotonda è stupenda e quel territorio là immaginate un po' se potesse andare in mano a qualcuno che ha mali intenzioni che fine farebbe! E' un bene, invece, che la collettività lo usi perché i beni di proprietà collettiva non è che devono diventare dei sacrari dove si va solo a pregare ma debbono essere usati per rendere alla collettività un valore. Che cosa fare su questi territori lo dovete decidere Voi. Voi avete già un'azienda. Voi avete, però, tanta terra ancora. Potete decidere che quella terra può essere usata. Io capisco che lavorare la terra è fatica. Io sono figlio di braccianti agricoli e ho fatto a mia volta l'esperienza di lavorare la terra. Io so quindi cosa significa lavorare la terra però so che nella vita le cose non si possono fare

senza un sacrificio. Oggi ci sono i macchinari, ci sono le attrezzature quindi la fatica è minore rispetto a prima però dovete fare un piano perché tenerla così è un peccato. Voi avete una terra bellissima e tenerla così è un peccato. Dovete fare un piano colturale e fare delle attività economiche sulla terra che debbono venire a vantaggio, a beneficio di tutti Voi. Lo dovete decidere Voi che cosa fare. Potete fare una cooperativa, un'azienda. Potete ampliare l'attività dell'azienda perché con questa legge è possibile anche questa procedura dal momento che si rifà al codice civile e non più alla normativa dell'Ente pubblico. A decidere questo, quindi, dovete essere Voi per cui io mi auguro che su queste cose Voi sappiate dare le giuste indicazioni al Consiglio di Amministrazione perché poi ve ne ritorni un beneficio sia a Voi sia ai vostri figli che sono la parte intergenerazionale e che dovete rispettare, della quale, dunque, tenere conto.

Io vi ringrazio e se avete qualche domanda da pormi fatemela pure.”

Interventi degli utenti:

Utente n. 1: “Più che una domanda vorrei fare una riflessione perché avrei preferito, visto il numero degli utenti e dei presenti, che stasera fossimo stati un po' di più però il paese offre questo e va bene così. Per fare questa riflessione sono la persona meno adatta perché io non faccio l'agricoltore. Faccio un'altra cosa però sicuramente è il cuore che mi comanda perché, come diceva l'avvocato, i nostri avi, i nostri genitori e i nostri nonni sono quelli che hanno fatto crescere l'Università Agraria nel tempo.

Ci sono due date da ricordare. Una è quella del 1907, anno in cui l'Università Agraria di Monte Romano fu fondata, e l'altra è quella relativa al 1927, anno di emanazione della legge sul riordinamento degli usi civici. Queste sono due date importanti e da quelle date ad oggi sono cambiate un po' di cose. Come diceva l'avvocato, prima bastava un piccolo appezzamento di terra per poter far sì che l'economia della famiglia alzasse un po' il livello mentre oggi non è più così perché oggi vi è un processo del tutto diverso rispetto a quello che era, una volta, la piccola agricoltura.

La mia domanda e le mie perplessità riguardano la trasformazione dell'Università Agraria. Perché dico questo? Noi abbiamo una situazione fortemente penalizzante per via del contenzioso con Tarquinia che si è concluso con una sentenza di condanna a circa 6 milioni e mezzo di €. Approfitto della presenza dell'avvocato per sapere se noi saremo i diretti responsabili di questa situazione debitoria. Vorrei capire bene lo Statuto visto che è diverso da quello precedente. Lei giustamente ha fatto cenno a tutta una serie di procedure normative che vanno ad incidere sulla nostra posizione per cui noi diventeremo

i maggiori responsabili della gestione e quindi credo che ci debba essere un ulteriore approfondimento su questo punto. Grazie”.

Utente n. 2: “In riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che ha confermato quanto finora stabilito dalla precedente sentenza cosa ci ha da dire? Tutto quello che è stato, praticamente, come viene trattato? Sono da considerare nulli o validi gli atti di compravendita?”

L'avv. Marian risponde: “Limitatamente alla domanda del signore dico che la Corte costituzionale ha affermato che i contratti derivanti da tale procedura sono nulli. Perché sono nulli? Perché sono basati su una legge che è incostituzionale sin dall'origine. L'art. 8 della legge regionale n. 1 del 1986 ha fatto sì che le Regioni si siano attribuite esse stesse una competenza che non potevano avere. Se la sono attribuita con una legge regionale al di fuori delle loro competenze. Ecco il tradimento del patto di leale collaborazione. Tra l'altro si sono attribuite anche la competenza di praticare le sanatorie edilizie perché tramite questa legge regionale il Lazio permetteva la sanatoria edilizia di un manufatto costruito abusivamente su un terreno del demanio civico. Le parole esatte della Corte costituzionale sono: *“l'incommerciabilità derivante da tale regime comporta che la preminenza di quel pubblico interesse che ha ispirato ed ha impresso al bene immobile il vincolo dell'uso civico stesso ne vieti qualunque circolazione”* (Corte di Cassazione del 28 settembre 2011). La Regione, quindi, sapeva benissimo dal 2011 che cosa poteva e che cosa non poteva fare. Corollario di quanto stabilito è che il contratto derivante da questa procedura *contra legem* con il quale il Comune o l'associazione agraria aliena un terreno incluso nel demanio civico è affetto da nullità per *“impossibilità giuridica dell'oggetto”*. *“Impossibilità giuridica dell'oggetto”* significa che proprio la legge, e non la vendita, non poteva essere fatta dalla Regione e tutto ciò che deriva da una legge incostituzionale è nullo. E' come se la legge la facesse la Marina militare che non c'entra niente e non la può fare. La Regione non poteva fare questa legge. La Corte costituzionale, quindi, ha detto che siccome la Regione ha fatto una legge che non poteva fare, tutto ciò che è derivato dall'applicazione di quell'articolo è nullo. Tutte le pratiche che conducono all'applicazione dell'art. 8 della legge regionale n. 1 del 1986 sono invalide”.

Utente n. 2: “Scusi avvocato, quindi, i condoni che i cittadini di Monte Romano o utenti hanno avuto su quelle abitazioni sono nulli?”

L'avv. Marian: "I condoni edilizi? Certo che sono nulli."

Utente n. 2: "E adesso la gente si ritrova praticamente un terzo del patrimonio edilizio nella piena disponibilità del demanio civico."

L'avv. Marian: "No. Questa è una visione semplicistica".

Utente n. 2: "In pratica sì perché il proprietario del terreno è anche proprietario di quello che sta sopra il terreno".

L'avv. Marian: "Guardi a me piacerebbe che almeno una volta si applicasse questo principio. Non deve interpretarla così. Allora la casa è sua ed il terreno è dell'Università Agraria. Non può venire nessuno a cacciarla fuori di casa. C'è però un problema ossia che, se lei domani decide di vendere la casa e va da un notaio accorto che legge questa norma, lei non può vendere niente. La responsabilità, però, non è dell'Università Agraria che ha applicato una legge regionale ma è di chi ha fatto quella legge regionale il quale non la poteva fare e, se non fosse stato ingordo il legislatore regionale fino ad arrivare al punto di voler abbattere, oltre l'80% di quello che poteva abbattere, anche un terzo della restante parte, oggi avremmo avuto una situazione diversa da quella che abbiamo ora. Prima che nel 2005 Storace mettesse mano alla legge regionale n. 1 del 1986, la legge regionale stessa prevedeva che si potesse fare l'alienazione del bene pagando un valore di perizia stabilito dal perito demaniale: c'era quindi al limite un prezzo congruo di quel valore che veniva corrisposto alla collettività. Nel 2005 Storace tiene conto anche del valore sociale, dell'impatto che portava quella legge perché ha portato avanti la questione della prima casa. Ha poi portato avanti la questione nel senso che quelli che avevano comprato o edificato su terreni che non sapevano essere gravati da diritti di uso civico potevano ottenere uno sconto che poteva arrivare fino all'80% sul prezzo stabilito dalla perizia e quindi la legge teneva conto senza dubbio della questione sociale che poi la legge ha risolto. Chi ha guastato il tutto è stato Zingaretti perché ha modificato quel "*possono fino all'80%*" in "*debbono*" quindi non era più una facoltà ma diventava un obbligo l'abbattimento fino all'80%. Lo stesso Zingaretti ha scritto, inoltre, che la restante parte del prezzo di perizia consistente nel 20% doveva essere abbattuta ulteriormente di un terzo; alla collettività, quindi, praticamente non gli si dava niente. Ora quando fu fatta la

legge n. 6 del 2005 con Storace ebbi una discussione però lui mi disse *“io sono stato ad Aprilia ed ho incontrato tanta gente che aveva la casa su terreni che non sapevano essere del demanio civico. Mi hanno chiesto una soluzione.”*

Utente n. 2: “Questo mi lasci dire che è un po’ una buffonata visto che nel momento in cui costruisci è impossibile non sapere se c’è un uso civico o meno”.

Avv. Marian: “Non è vero”.

Utente n. 2: “Scusi avvocato ma nel momento in cui si decide di costruire si deve chiedere un certificato di destinazione urbanistica”.

Avv. Marian: “Ma quando? Nel 1970? La nuova California che è un’area di mare che si trova verso Aprilia è stata costruita tutta sul terreno del demanio civico con licenza data dal Comune riguardante terreni venduti dal Comune che non sapeva che fossero del demanio civico. E’ il Comune che li ha venduti. Non parlate di Voi che qui c’è l’Università Agraria e Voi sapete qual è il territorio ma in Italia o nella Regione Lazio di casi ce ne sono di tutti i tipi. Ci sono situazioni nelle quali il demanio civico è venuto fuori dopo aver comperato il terreno dall’Ente gestore, dal Comune addirittura. Dove ci sono le Università Agrarie non si verifica la inconsapevolezza perché l’Università Agraria è un Ente che sa qual è il suo territorio. I Comuni che gestiscono il patrimonio civico, invece, poiché manca l’Ente gestore esponenziale hanno considerato quei terreni come se fossero stati patrimonio del Comune tanto è vero che lì ad Ardea (ecco il Comune è Ardea perché nuova California sta ad Ardea) il Comune ha venduto le terre a gente che le ha comprate, ha fatto l’atto notarile, ha costruito sopra di esse e dopo anni si è scoperto che erano del demanio civico. La legge di Storace dice, infatti, *“quelli che hanno avuto un contratto notarile regolarmente trascritto hanno diritto ad ottenere un abbattimento fino all’80% purché si tratti di prima casa”*: il valore sociale, quindi, veniva rispettato e noi, per questo motivo, non ci siamo mossi riguardo a questa cosa.

La cosa grave è successa dopo: quando qualcuno ha pensato di risolvere i problemi di Civitavecchia (per essere chiari fino in fondo) potendo andare oltre tutto questo, abbattendo ancora di più il prezzo di stima. A quel punto, allo scopo di difendere tutto il resto del patrimonio collettivo siamo intervenuti noi come Associazione Regionale e come Consulta Nazionale: ci siamo opposti a questa legge regionale del Lazio e alla prima

occasione che ci è capitata e che riguardava l'Università Agraria di Valmontone abbiamo chiesto la verifica costituzionale di quella procedura. La Corte ci ha dato ragione dicendo che quelle operazioni la Regione non le avrebbe proprio potute fare perché non rientravano nelle competenze regionali. Questa sentenza è chiarissima.”

Utente n. 2: “Avvocato, un'altra domanda. Per quanto riguarda il Pio Istituto S. Spirito, viene considerato anche quello?

Avv. Marian: “Non c'è l'uso civico nel Pio Istituto.”

Utente n. 2: “Ma noi qui lo abbiamo.”

Avv. Marian: “No. Voi avete il patrimonio del Pio Istituto, non l'uso civico. Il Pio Istituto S. Spirito vi affittava dei terreni per farveli godere al fine di poter pascolare. L'uso civico è un'altra cosa.”

Utente n. 2: “Qui l'Università Agraria è stata creata per gestire i terreni che si trovano fuori dal centro urbano che sono dell'ex Pio Istituto S. Spirito.”

Avv. Marian: “No, magari! Se fosse stato così non vi sareste trovati nella situazione debitoria che riguarda la famosa sentenza con l'Università Agraria di Tarquinia. Se fosse stato così, come dice lei, la causa l'avreste vinta perché lì andavate a riscattare un diritto primario di questa popolazione. Invece non era così perché i terreni del S. Spirito non portavano il gravame.”

Utente n. 2: “Noi, avvocato, all'interno del centro urbano abbiamo sempre il livello del Pio Istituto S. Spirito. Fuori il centro urbano compare l'Università Agraria come livello.”

Avv. Marian: “Non è un livello, attenzione! Il livello è una cosa ed il diritto di uso civico è un'altra cosa. Il livello rimane perché Pio IX, a seguito della caduta della Repubblica Romana, imponeva ai Principi regnanti il rispetto di una legge del 1816 con la quale si diceva che loro avrebbero dovuto cedere i diritti feudali sulle terre e, siccome nessuno l'aveva applicata, dopo che torna dall'esilio di Gaeta nel 1849, richiama questa legge ed aggiunge una sanzione dicendo *“se lo fate entro quella data bene; altrimenti, io vi*

*tolgo anche gli altri privilegi*” e *“gli altri privilegi”* sono appunto i livelli. I diritti di uso civico, invece, non sono privilegi ma sono veri e propri diritti che una comunità ha su un determinato territorio in quanto diritto di proprietà collettiva, che è un'altra cosa rispetto al livello.

Adesso permettetemi di rispondere anche all'altro signore che ha chiesto che tipo di Statuto sta per essere approvato e che tipo di gestione fare. Allora, qui sono state date una serie di indicazioni ma le indicazioni sono indicazioni e chi deve decidere siete Voi. Per esempio, ho visto che qui hanno stabilito che l'Assemblea è l'organo primario di questo Ente; non è più il Consiglio ma è l'Assemblea. Il Consiglio è un organo di gestione secondario. Il Presidente della vostra Università Agraria non lo eleggerà più l'Assemblea ma l'Assemblea eleggerà un Consiglio il quale eleggerà il Presidente come era una volta. E questo Consiglio avrà dei compiti così come indicati nello Statuto. Il Collegio dei Probiviri è, invece, un organo nuovo che viene introdotto adesso e di cui abbiamo parlato prima. La sua elezione viene fatta non più sulla base di liste pseudo-politiche come si faceva una volta con un candidato Presidente e con quelli della sua lista ma si fa sulla base di un certo criterio: quello della compartecipazione. Voi, cioè, deciderete la data delle elezioni che debbono svolgersi ogni 5 anni; il Presidente con un decreto convoca il corpo elettorale e le liste non ci saranno ma si presenteranno delle autocandidature, cioè si chiederà chi è interessato a gestire questa Università Agraria. Tutti gli autocandidati saranno una lista unica e sulla base di quella lista si sceglieranno 7 persone che andranno a formare il Consiglio di Amministrazione. La grossa novità di tutto ciò è che questa operazione è Statuto, ferme restando la trasformazione in Ente privato, causata dalla legge n. 168 del 2017, e la questione del Collegio dei Probiviri. Il Consiglio di Amministrazione, come poi vedrete, avrà un compito molto limitato che è quello riguardante la gestione ordinaria. I bilanci non saranno più incomprensibili perché saranno bilanci fatti di entrate e di uscite. Ognuno sarà in grado di leggerli mentre i bilanci attuali sono fatti sulla falsariga di quelli comunali; quindi, saranno bilanci più trasparenti e chiari. Inoltre, a differenza di quanto accade adesso che se si dimette il Presidente decade l'intero Consiglio di Amministrazione, con la nuova legge se il Presidente si dimette quel Consiglio eleggerà un nuovo Presidente. Non ci saranno più commissariamenti da parte della Regione poiché la Regione non può più né nominare i commissari né indire nuove elezioni. Niente di tutto questo accadrà ma ci sarà un sistema di autocontrollo, di controllo interno; quindi, anche se dovesse dimettersi il Consiglio di Amministrazione, è prevista una procedura secondo cui viene convocato il corpo elettorale e si rivota un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Rimane in carica l'organo precedente per i 30 giorni necessari per la convocazione e per lo svolgimento delle elezioni ma non ci saranno più interferenze da parte della Regione che in tanti luoghi ha creato danni anche consistenti.

Io vi ringrazio.”

Utente n. 2: “Dott. Marian posso fare un’ultima domanda? Lei pensa che ci sarà una soluzione rapida per questa grana di questa legge (l.r. n. 1 del 1986)? Pensa che faranno una specie di condono per gli anni passati?”

Avv. Marian: “No, no. La Regione non potrà più fare niente.”

Utente n. 2: “A livello nazionale? In Parlamento?”

Avv. Marian: “La Regione non potrà più fare niente perché non ne ha la competenza e di danni ne ha fatti fin troppi. Quando fu approvata questa legge dal Parlamento, fu dato mandato al Governo per emanare dei decreti attuativi. In sede di approvazione di questi decreti attuativi, noi terremo conto di questa situazione. Ci conti! E’ questa una cosa che imbarazza anche noi perché uno che si è costruito una casa su un terreno del demanio civico rispettando la legge (perché ha rispettato la legge che c’era) adesso si trova con un pezzo di carta in mano che non è più valido come diritto di proprietà pieno: tutta questa situazione è quantomeno contestabile. Noi, quindi, siamo orientati, nella fase di approvazione dei decreti attuativi (abbiamo già preso contatti, infatti, con il nuovo Governo), a far rispettare tutto l’accaduto: quindi, tutti quelli che hanno avuto le licenze e le concessioni o che hanno alienato in forza di legge ect. devono essere salvaguardati, al di là di quanto è scritto nella sentenza della Corte. Questa è la nostra intenzione perché il problema non è soltanto qui. Il problema è in tutta Italia perché tanti in tutt’Italia hanno fatto sanatorie attraverso una legge regionale che è copiata. I dirigenti regionali non si sforzano nemmeno più di ragionare ma copiano ed incollano. Il Lazio fu la prima Regione ad emanare questa legge e poi a seguire il Molise, l’Umbria, la Toscana e le Marche. Sono tutte uguali queste leggi: quindi questo principio che è stato dichiarato incostituzionale nella legge della Regione Lazio è un principio che anche le altre Regioni debbono considerare. E’ vero che la dichiarazione di incostituzionalità, nel caso di specie, vale solo per la normativa della Regione Lazio ma è vero anche che in tutto il Lazio ed in tutt’Italia questo stesso principio deve essere considerato nullo. Tutte le Regioni, quindi,

che hanno una legge come quella del Lazio devono stare attente ad applicarla per cui noi come Associazione Nazionale stiamo lavorando con il Governo per cercare di trovare questa soluzione: *“fatti salvi i casi già definiti al momento dell’uscita della sentenza”*. Sarà quindi quella la data: tutto quello che viene dopo no!”

Utente n. 3: “Gli atti fatti prima del 1986 sono validi?”

Avv. Marian: “La legge parla solo degli atti consequenziali che sono quelli successivi. Quelli precedenti sono esclusi. Prima del 1986 non esisteva la legge n. 1 del 1986. Esisteva un’altra normativa e cioè quella della legge del 1927 che non prevedeva gli abbattimenti come invece poi ha previsto la legge n. 1 del 1986. Quindi gli atti fatti prima non rientrano nella casistica dell’art. 8 della legge n. 1 del 1986 che viene fatta negativa, viene resa nulla. Questa sentenza, in realtà, va considerata come una fortuna perché stabilisce una regola: che la roba di tutti non può essere dei furbi e quelli che hanno costruito sulla terra di tutti sono stati furbi! Tutti quelli che hanno costruito sui terreni del demanio civico hanno costruito abusivamente. Su questo siamo chiari!”

Utente n. 3: “Ma io ho anche una licenza del Comune?”

Avv. Marian: “La licenza del Comune è nulla. Il Comune non può rilasciare licenze su terreni del demanio civico. Se lei ha una licenza del Comune quando su quel terreno c’era ancora l’uso civico può chiedere il risarcimento danni al Comune perché i terreni del demanio sono inedificabili. Ritorniamo ora alla sentenza che dice *“un bene gravato dal diritto di uso civico non può essere infatti oggetto di alienazione al di fuori delle ipotesi tassative previste dalla legge n. 1766 del 1927, per il particolare regime della sua titolarità e della sua circolazione che lo assimila ad un bene appartenente al demanio, nemmeno potendo per esso configurarsi una cosiddetta sdemanializzazione di fatto. L’incommerciabilità derivante da tale regime comporta che la preminenza del pubblico interesse che ha impresso al bene immobile il vincolo dell’uso civico stesso ne vieti qualunque circolazione”* (sentenza Corte di Cassazione, III Sez. civ., n. 19.792 del 20.09.2011). Se lei, dunque, questo bene lo ha acquistato prima della legge n. 1 del 1986, lo ha acquistato in forza della legge del 1927. Si tenga conto inoltre che, come detto nella sentenza, l’interesse pubblico è preminente e vale di più dell’interesse privato. Corollario di quanto detto finora è che il contratto derivante da questa procedura, non quella

precedente del 1927 ma quella successiva relativa alla legge regionale n. 1 del 1986, ha effetto di nullità per impossibilità giuridica dell'oggetto. Impossibilità giuridica dell'oggetto vuol dire che l'organo legislativo, in questo caso la Regione, ha legiferato su una materia non di sua competenza ossia che non le appartiene. La legge n. 1 del 1986, modificata nel 2005, nel 2016 e nel 2017 è nulla perché ha introdotto meccanismi di nullità da riferire ad una competenza che la Regione non poteva avere perché propria ed esclusiva dello Stato. Prima del 1986 chi ha acquistato lo ha fatto in virtù della legge del 1927 e fin qui non ci sono problemi.

Io vi chiedo scusa ma vi invito a parlare dello Statuto perché se avete dubbi sullo Statuto poi le questioni personali vi diventeranno più difficili da comprendere e, quindi, più complesse da risolvere”.

Il Presidente ringrazia il Dott. Marian, avvocato e presidente dell'ARUAL, per la sua presenza e disponibilità;

Il Presidente constatato che non vi sono altri interventi mette a votazione l'ordine del giorno avente ad oggetto:

- Legge 168/2017. Approvazione Statuto.

#### **PRESENTI E VOTANTI N. 41**

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| - favorevoli alla approvazione dello Statuto | N. 32 |
| - contrari alla approvazione dello Statuto   | N. 0  |
| - Astenuti                                   | N. 9  |
| - BONAVENTURA DOMENICO                       |       |
| - BRUNI ANGELO                               |       |
| - FIORUCCI UMBERTO DI SILVERIO               |       |
| - GABRIELLI NICOLA                           |       |
| - NARDUZZI PIER MARIO                        |       |
| - PAGLIONI MAURO                             |       |
| - PAOLI NICOLINO                             |       |
| - RENZI ALBERTO                              |       |
| - RICCI ANTONIO                              |       |

#### **D E L I B E R A**

1 – di approvare, per quanto in premessa indicato e qui integralmente richiamato, il nuovo Statuto della Università Agraria di Monte Romano, il cui testo – costituito da n° 25 articoli – si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

- 2 – di provvedere alla pubblicazione dello stesso nel sito istituzionale dell'Ente;
- 3 – la registrazione degli interventi riportata su supporto magnetico "CD" costituisce parte integrante degli atti assembleari;
- 4 – di dare atto che, conseguentemente, lo statuto, approvato con atto del C.C. n° 216 del 23.11.1994 e le successive modifiche e integrazioni è da intendersi abrogato;

**IL PRESIDENTE**  
- Antonelli Roberto -

**IL SEGRETARIO**  
- Modanesi Vittorio-

Si attesta che il presente verbale è stato affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_.

**IL SEGRETARIO**  
- Modanesi Vittorio -

-----

Il Presidente, prima che gli utenti lascino la seduta, li informa sugli ultimi sviluppi della causa tra questo Ente e la Università Agraria di Tarquinia in particolare sulla sentenza del Tribunale di Viterbo n. 1143 del 02.10.2019.

Mentre il Presidente illustra la regione di questa seconda causa, per cui è stata emessa la sentenza, e come si è svolta, in riferimento soprattutto agli incontri avvenuti con il C.T.U., interviene un utente chiedendo quali sono state le argomentazioni del nostro consulente e chiede se è possibile che sul sito venga pubblicata la relativa perizia.

Il Deputato Agrario Marco Antonio Colonna risponde che è possibile la pubblicazione in quanto documento non riservato e prodotto da noi in giudizio.

Il Deputato Agrario Marco Antonio Colonna sulla causa afferma quanto segue: "E' da notare che in riferimento a questa seconda causa si sono succeduti nel tempo 7 giudici e che quest'ultimo giudice, che ha avuto la causa soltanto pochi mesi fa, ha in maniera contraddittoria dapprima riaperto una C.T.U. per la verifica della congruità degli affitti che noi abbiamo pagato e poi successivamente, a seguito di una strenua difesa di controparte,

con un atto d'imperio ha ripensato a questa apertura ed ha interrotto la C.T.U. Siamo dell'avviso che ci siano tutti gli elementi per poter proporre appello anche perché la sentenza risulta fumosa nella motivazione e non viene spiegato il perché di una cifra piuttosto che di un'altra. Noi dobbiamo batterci perché queste somme vengano effettivamente limitate al fine di poter avere una prospettiva per adempiere al debito.”

Utente n. 1: “All’art. 16 del vecchio Statuto è scritto che al fine di poter soddisfare un debito dell’Università Agraria è possibile la rivalsa sugli utenti.”

Il Deputato Agrario Marco Antonio Colonna risponde: “A noi questo non risulta. L’articolo indicato fa riferimento alle ipotesi di ineleggibilità.”

Il Presidente, infine, conclude ricordando il tentativo, intrapreso da parte nostra, di intavolare una trattativa con l’attuale Amministrazione dell’Università agraria di Tarquinia che si è concluso con la risposta del Presidente di non ritenere la nostra offerta degna di essere portata in Consiglio, soprattutto a fronte della richiesta di risarcimento danni di circa 13 milioni di € avanzata dai loro predecessori.



# **UNIVERSITA' AGRARIA DI MONTE ROMANO**

## **Provincia di VITERBO**



## **S T A T U T O**

### **ART. 1**

#### **Denominazione e natura giuridica**

L'Università Agraria di Monte Romano costituita a norma della Legge 4 Agosto 1894 n. 397 sull'ordinamento dei domini collettivi nelle province dell'ex Stato pontificio, riconosciuta come ordinamento giuridico primario della comunità originaria di Monte Romano a norma dell'art. 1 Legge 20 Novembre 2017 n. 168 (pubbl. in G. U. n. 278 del 28 novembre 2017) entrata in vigore il 13 Dicembre 2017, assume la denominazione di Demanio Collettivo della Università Agraria di Monte Romano (Ente).

### **ART. 2**

#### **Sede**

L'Università Agraria di Monte Romano ha sede legale nel territorio del Comune di Monte Romano (VT) Largo S. Corona n. 3.  
Sito Web: [uamonteromano@inwind.it](mailto:uamonteromano@inwind.it)

### **ART. 3**

#### **Stemma**

L'Università Agraria ha un proprio stemma rappresentato da: un trattore, la propria sede ed un bovino il tutto ornato da due spighe di grano, un ramoscello di ulivo e un grappolo di uva.

### **ART. 4**

#### **Patrimonio**

Il patrimonio dell'Ente è costituito dalle proprietà fondiarie ed immobili urbani e rustici accatastati alla Comunità di Monte Romano ed iscritti nei registri dell'Ente.

Il regime giuridico dei beni di cui al presente comma resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'iusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.

## **ART. 5**

### **Attività e finalità**

La U.A. di Monte Romano amministra a fine socio – economico – produttivo e nell'interesse della collettività titolare, la proprietà collettiva, i beni e i diritti di collettivo godimento della comunità di abitanti di Monte Romano a norma degli art. 2 e 3 della L. 168/2017 in conformità del presente Statuto e delle consuetudini riconosciute dal diritto anteriore e per finalità indicate dalla L. 168/2017 e recepite nello stesso Statuto.

Nell'esercizio delle proprie attribuzioni e competenze istituzionali, l'Ente assicura conservazione, sviluppo e tutela del patrimonio e diritti di godimento collettivo della comunità di abitanti sotto tutti gli aspetti, della produzione, di salvaguardia del sistema ambientale e territoriale, di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, garantendo l'intangibilità delle risorse non rinnovabili e l'utilizzo di quelle rinnovabili nei limiti della sostenibilità e per i bisogni degli utenti titolari.

## **ART. 6**

### **Comunità degli Abitanti (utenti)**

Sono titolari dei diritti collettivi di godimento, esercitati collettivamente o individualmente:

- a) I cittadini di ambo i sessi maggiori di età e capi famiglia stabilmente residenti nel Comune e che siano iscritti nelle liste anagrafiche;

Ai fini dell'esercizio degli usi civici, sono considerati capi famiglia:

- a) Il coniugato o la coniugata, alternativamente su comune designazione;
- b) Il coniugato o vedovo con o senza prole;
- c) La vedova con o senza prole;
- d) Il tutore per i minorenni sottoposti alla tutela;
- e) Il primogenito maggiorenne degli orfani di ambo i genitori;
- f) Il celibe o la nubile che abbiano compiuto il quarantesimo anno d'età che risultano separati dalla propria famiglia;
- g) Il divorziato, la divorziata.

## **ART. 7**

### **Lista degli utenti**

La lista degli utenti deve indicare il cognome e nome, l'indirizzo, luogo e la data di nascita, il numero utente e il sesso.

La lista è depositata e visibile presso la sede dell'Ente.

La lista è soggetta a revisione annuale ovvero, in via straordinaria, prima della data fissata per le elezioni di rinnovo delle cariche amministrative.

## **ART. 8**

### **Iscrizione degli utenti-elettori**

I cittadini di maggiore età, residenti nel Comune di Monte Romano, potranno presentare domanda per essere iscritti nelle liste elettorali dell'Ente entro il mese di Ottobre di ogni anno.

Alla domanda dovranno essere uniti i documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6.

Nel mese di novembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione tenendo presente quanto previsto dall'art. 6 procederà alla revisione della lista degli utenti, cancellando coloro i quali abbiano perduto i requisiti, ed iscrivendo coloro che, avendo i requisiti, ne abbiano fatto domanda.

Inoltre 45 giorni prima del termine fissato per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, delibera straordinariamente la lista generale degli utenti, tenendo presente quanto previsto dal precedente comma.

Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di adottare tutti quei provvedimenti che riterrà più idonei nell'intento di accertare la reale esistenza dei requisiti di cui all'art. 6.

Non possono essere iscritti nella lista degli utenti, e se iscritti, decadono, gli amministratori dichiarati colpevoli di indebito maneggio di danaro dell'ente con sentenza di 1° grado.

## **ART. 9**

### **Cancellazione dalla lista degli utenti**

La cancellazione dalla lista degli Utenti ha luogo:

- a) per decesso;
- b) per trasferimento della residenza;
- c) a richiesta dell'iscritto indirizzata al Presidente;
- d) per mancato rispetto dello Statuto;
- e) per morosità o debito verso l'Ente da almeno (tre anni) fino a quando non avranno saldato il debito;
- f) per comportamenti e/o iniziative gravi che dileggino l'Ente e/o i suoi amministratori;
- g) per danneggiamento del patrimonio dell'ente o per l'uso del patrimonio in modo difforme dalle prescrizioni statutarie e regolamentari.

La cancellazione dalla lista degli utenti potrà avvenire in qualsiasi periodo dell'anno con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Contro la decisione del Consiglio, l'interessato può ricorrere entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione dinanzi al Tribunale competente per territorio (art. 23 C.C.) nei termini previsti dal Codice Civile.

## **ART. 10**

### **Ineleggibilità/ Incompatibilità degli amministratori**

Non possono essere eletti amministratori dell'Ente e se eletti decadono:

- a) Il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi per fatti che riguardano l'amministrazione dell'Ente;
- b) Il Sindaco, gli amministratori, i dirigenti e i funzionari del Comune di ove ha sede istituzionale l'Ente nonché di quello ove si trovano i beni dell'Ente;
- c) Il Presidente, gli Amministratori, i dirigenti e funzionari della Regione Lazio;
- d) Gli Amministratori, i dirigenti e funzionari della Provincia di Viterbo;
- e) I componenti di organismi di Giustizia che hanno giurisdizione nazionale, regionale e provinciale e territoriale;
- f) Il Comandante della Stazione dei Carabinieri e dei Carabinieri forestali che hanno giurisdizione nel territorio dell'Ente, ovvero in quello ove l'Ente ha la propria sede istituzionale;
- g) I ministri di culto;
- h) I dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale, ovvero i medici che svolgono il loro ufficio nel territorio istituzionale dell'Ente;
- i) I responsabili di organismi socio sanitari e culturali che hanno sede nel territorio istituzionale dell'Ente;
- j) Il Prefetto e il Vice Prefetto della Provincia di Viterbo;
- k) I dipendenti dell'Università Agraria dell'Ente;
- l) Il Segretario del Comune in cui ha sede istituzionale l'Ente. Tale funzionario è incompatibile anche con l'incarico di Direttore amministrativo dell'Ente.

## **ART. 11**

### **Organi dell'Ente**

Gli organi dell'Ente sono:

- a) L'Assemblea degli utenti con diritto al voto;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) I probiviri.

## **ART. 12**

### **Assemblea degli Utenti**

L'Assemblea è composta da tutti i cittadini residenti nel Comune di Monte Romano, iscritti nella lista degli utenti.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio con propria deliberazione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, viene pubblicizzato con manifesti da affliggersi nelle vie e piazze principali del paese e anche sul sito web dell'Ente.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide se in prima convocazione intervengono almeno il 50% degli iscritti nelle liste elettorali. In seconda convocazione, che deve avvenire almeno un'ora dopo l'orario previsto per la prima convocazione, l'Assemblea può deliberare qualsiasi sia il numero degli utenti presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua vece, dal Vice Presidente, essendo assente o impedito anche costui dal Consigliere Anziano.

Funge da Segretario il Direttore Amministrativo dell'Ente.

## **ART.13**

### **Compiti dell'Assemblea**

- 1) E' dotata di capacità di autonormazione, giusta l'art. 1 c. 1 lettera "b" della L. 168/2017;
- 2) Esercita le competenze attribuite all'Ente dall'art. 3 c. 1 lettera "b" punti 1,2,3 e 4 della L. 97/1994, nei termini e in conformità della L. 168/2017 art. 3;
- 3) Esprime parere obbligatorio e vincolante in conformità a quanto previsto dall'art. 3 c. lettera "b" della legge 97/1994, per le finalità di cui alla L. 168/2017;
- 4) Delibera sulle affrancazioni dei canoni enfiteutici e di natura enfiteutica, sull'accensione dei prestiti, e su tutte le questioni che riguardano la gestione e sull'amministrazione ordinaria dell'Ente;
- 5) Approva il bilancio e il conto consuntivo su proposta del C. Amministrazione;
- 6) Elegge il Consiglio di Amministrazione;
- 7) Approva lo Statuto, le sue modifiche.
- 8) Approva i Regolamenti:
  - Per l'amministrazione del patrimonio;
  - Per l'esercizio degli usi collettivi di godimento dei beni della comunità;

## **ART. 14**

### **II COLLEGIO DEI PROBIVIRI.**

I Probiviri (o Probi viri) sono "Uomini Onesti", persone che, per particolare autorità morale, sono investite di poteri giudicanti e arbitrari sull'andamento dell'Ente, sugli eventuali contrasti interni, sui rapporti con altri enti e simili.

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea degli utenti nella stessa giornata elettorale in cui si elegge il Consiglio di gestione.

Qualsiasi Utente con una anzianità di iscrizione di almeno dieci anni consecutivi, può candidarsi all'elezione per la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche amministrative o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione dello Statuto e dei Regolamenti.

Il Collegio dei Probiviri, dura in carica per Cinque anni, si compone di 3 (tre) membri che sceglieranno tra loro il Presidente con potere di rappresentanza.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri non deve avere rapporti di parentela entro il quarto grado civile con i componenti del Consiglio di gestione.

La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei componenti il Consiglio e degli Utenti, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Utenti ovvero tra questi e gli organi sociali ovvero tra Utenti e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti.

Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea degli Utenti.

Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio di gestione che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

Non si può essere eletti alla carica di Probiviri quando sussistano le condizioni di incompatibilità e/o di ineleggibilità previste al precedente art. 10 del presente statuto.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri può partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

## **ART. 15**

### **Elezioni**

Sono elettori tutti gli utenti iscritti nella lista definitivamente approvata (Art. 8 c. 3).

Il consiglio di amministrazione è composto da n. 7 (sette) consiglieri e viene eletto dall'Assemblea degli utenti con suffragio universale diretto e a scrutinio segreto tra gli iscritti nella lista degli utenti e resta in carica cinque anni.

In caso di convocazione delle elezioni il Consiglio resta comunque in carica, limitatamente all'adozione degli atti di ordinaria amministrazione, sino alla proclamazione dei nuovi eletti.

Novanta giorni prima della scadenza della consiliatura, il Consiglio stabilisce la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Il giorno (domenica) fissato per le elezioni deve essere portato a conoscenza degli interessati mediante avviso personale, da recapitarsi almeno 15 giorni prima.

Chi intende porre la propria candidatura a membro del Consiglio di amministrazione deve farne personalmente dichiarazione autografa davanti al Presidente dell'Università Agraria.

La dichiarazione di candidatura deve essere resa non oltre le ore dodici della domenica precedente a quella fissata per le elezioni, deve contenere nome, cognome, data di nascita e deve essere autenticata dal Presidente e dal Direttore Amministrativo dell'U.A.

Nelle schede di votazione di modello e colore uniformi sono elencati tutti i candidati contrassegnati con un numero progressivo.

Di ogni candidato è riportato il nome e cognome e occorrendo la data di nascita.

La votazione si effettua mediante l'apposizione di una croce o di un altro segno non equivoco nel quadratino posto accanto ai nomi dei candidati prescelti.

Si intendono eletti quelli che avranno riportato il maggior numero di voti ed a parità di voti il maggiore di età.

Gli elettori potranno esprimere n. 7 voti in caso di più voti rimangono valide per le prime sette designazioni.

Il seggio elettorale è composto da n. 3 scrutatori 1 Presidente e il Direttore amministrativo dell'Ente.

I componenti il seggio saranno sorteggiati fra tutti gli utenti che ne avranno fatto richiesta scritta, in caso di assenza di uno degli scrutatori verrà chiamato un altro utente a sostituirlo.

Ai componenti il seggio elettorale spetta lo stesso trattamento economico fissato dalla legge per i componenti il seggio nelle elezioni comunali.

Il diritto elettorale è personale.

Nessun elettore può farsi rappresentare, né mandare il suo voto per iscritto, eccetto il caso di cui al comma 2) punto d) dell'art. 6 del presente regolamento.

La votazione per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e dei Probiviri si terrà dalle ore 7 alle ore 22 del giorno indicato nell'avviso.

Le operazioni di voto saranno riportate nel verbale redatto dal Seggio elettorale e sottoscritto da almeno due scrutatori, dal Presidente e dal Direttore amministrativo dell'Ente.

Copia del verbale sarà pubblicato sul sito Web dell'Ente, contro le operazioni elettorali gli utenti, entro 10 giorni dalla pubblicazione dei risultati, possono ricorrere al Consiglio di Amministrazione, che deciderà sulle questioni di ineleggibilità.

Il Presidente notificherà la decisione del Consiglio entro cinque giorni agli interessati, i quali, entro quindici giorni dalla notificazione possono avanzare reclamo al Tribunale competente per territorio nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto qui non riportato si rimanda alla normativa prevista per le elezioni comunali.

## **ART. 16**

### **Il Consiglio di Amministrazione. Competenze**

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutte le funzioni necessarie per la corretta gestione dell'Ente, del patrimonio e dei diritti della comunità degli utenti di Monte Romano a norma del presente Statuto e dei regolamenti di gestione e di esercizio, conformemente alle regole e consuetudini praticati dalla Comunità.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti necessari per:

- 1) La redazione ed approvazione dei programmi annuali di gestione, per l'attuazione degli stessi e per l'esecuzione di tutte le opere ed infrastrutture necessarie al mantenimento e potenziamento del territorio comunitario, relativi servizi ed attività degli utenti;
- 2) La redazione ed approvazione della pianta organica del personale, lo stato giuridico;
- 3) Provvede alla gestione, all'approvazione del piano di coltivazione e conservazione del patrimonio agro-silvo-pastorale in forma diretta o a mezzo concessione agli utenti che possono esercitarla in forma individuale e associativa;
- 4) Stabilisce i criteri per la costituzione di forme associative degli utenti, relativi compiti ed attività di partecipazione per la realizzazione e manutenzione di infrastrutture e servizi;
- 5) Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi e le variazioni di bilancio da portare all'approvazione dell'Assemblea;
- 6) Nomina il Direttore amministrativo dell'Ente;
- 7) Nomina i Sindaci in n. 3 scegliendoli tra i componenti l'assemblea che abbiano specifica competenza, durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienze, e la rielezione è consentita per una sola volta. Le attribuzioni dei sindaci sono quelle conferite ai Revisori del Conti;
- 8) Convoca l'Assemblea degli utenti;
- 9) Può attivare la costituzione di aziende per la gestione e coltivazione del patrimonio disponendo il distacco di una porzione del patrimonio civico dall'uso collettivo. In tal caso deve garantire agli Utenti il soddisfacimento dei diritti di uso civico secondo gli usi ed i bisogni delle loro rispettive attività aziendali.

Ai consiglieri, ai probiviri e ai sindaci può essere concessa una indennità di presenza, deliberata annualmente dall'Assemblea.

Su espressa richiesta del consigliere o del probiviro lo stesso può rinunciare a detta indennità.

## **ART. 17**

### **Luogo delle riunioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, ovvero da almeno 3 (tre) consiglieri di amministrazione che ne abbiano fatto richiesta scritta specificando gli argomenti da trattare.

La convocazione è fatta dal Presidente con avvisi scritti, in un termine non superiore ai 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, da consegnarsi a domicilio, mediante fax, telegramma o posta elettronica.

Le funzioni di segretario redigente il verbale della seduta consiliare, possono essere svolte anche da un consigliere all'uopo nominato dal Presidente, limitatamente per la seduta in svolgimento.

Le deliberazioni del Consiglio sono immediatamente eseguibili.

Per ragioni di trasparenza ed al solo scopo di darne informazione agli utenti, ogni deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione verrà pubblicata sul sito web dell'Ente per giorni 15, ovvero resa nota sul sito web di altro soggetto ospitante, pubblico o privato e/o associazione disponibile a fornire tale servizio. In questo caso l'utenza deve essere informata dell'indirizzo web del predetto soggetto ospitante.

Le deliberazioni dell'Ente possono essere impugnate dinanzi al Tribunale competente per territorio (art. 23 C.C.) nei termini previsti dal Codice Civile.

## **ART. 18**

### **Il Presidente**

Il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente e il Vice Presidente entro 10 giorni dall'avvenuta elezione del nuovo Consiglio.

Il Presidente ed il Vice Presidente non possono essere contemporaneamente Sindaco, né Assessore effettivo, né Segretario del Comune e non possono avere parenti o affini fino al 2° grado del personale dell'Ente.

In caso di morte, decadenza o dimissioni del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente ed in mancanza di questi dal Consigliere anziano che, entro 10 giorni dall'evento, deve convocare il Consiglio per l'elezione del nuovo Presidente.

In caso di inerzia, nei successivi ulteriori 10 giorni, il Consiglio viene autoconvocato con la richiesta di almeno tre consiglieri.

Trascorso inutilmente anche il predetto termine, il Consiglio è sciolto.

Il Direttore amministrativo dell'ente in questo caso, nei successivi 30 giorni, deve convocare l'Assemblea degli utenti per lo svolgimento di nuove elezioni.

Il Presidente rappresenta l'Ente nei rapporti esterni con gli enti pubblici e/o privati, con altre amministrazioni dei domini collettivi, con le organizzazioni portanti interessi diffusi, presiede il Consiglio, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Ente e alla corretta esecuzione degli atti.

Propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore amministrativo.

Sta in giudizio a difesa degli interessi dell'Ente e della Comunità degli utenti nei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi in cui l'Ente sia attore o convenuto.

Al Presidente può essere concessa una indennità mensile, deliberata annualmente dall'Assemblea.

Su espressa richiesta del Presidente lo stesso può rinunciare a detta indennità.

## **ART. 19**

### **Cessazione dalla carica di Presidente**

Il Presidente cessa dalla carica per:

- a) Dimissioni volontarie;
- b) Per mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Amministrativo;
- c) Per trasferimento della residenza in altro comune;
- d) Per sopraggiunta incompatibilità e/o ineleggibilità come previsto dal precedente art. 10.

## **ART. 20**

### **Direttore amministrativo dell'Ente**

Le funzioni di Direttore amministrativo dell'Ente possono essere svolte da chi sia esperto in materia di diritti di uso civico ed in possesso di un titolo di studio di laurea in materie giuridiche o contabili, ovvero da chi abbia almeno il titolo di studio di scuola media superiore e svolto le funzioni di Segretario di una Università Agraria o ASBUC per almeno 10 anni.

Il Direttore amministrativo dell'Ente è nominato con deliberazione del Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente e resta in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione e può essere rinnovato.

## **ART. 21**

## **Compiti del Direttore Amministrativo dell'Ente**

Interpreta ed esegue le decisioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, opera le opportune scelte amministrative, trasmettendole agli organi subordinati e controllandone la puntuale esecuzione: il tutto sotto la direzione e la vigilanza dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Ha la responsabilità di coordinare ed ottimizzare tutte le attività operative e progettuali dell'Ente per renderle più efficaci e funzionali agli obiettivi aziendali.

Ha la responsabilità gestionale e di conduzione dell'Ente e cura i rapporti con gli Enti in relazione al contratto di servizio in essere.

Collabora con il Presidente nella realizzazione degli investimenti tecnici.

Assicura il raggiungimento degli obiettivi aziendali, compie gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per la gestione sociale, cura l'organizzazione delle risorse umane e degli impianti e materiali in armonia con le attribuzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione, con autonomia tecnico-amministrativa di decisione e di direzione.

Partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione redigendone i relativi verbali, dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, in accordo con il Presidente e pone in essere le procedure relative agli appalti e forniture in genere.

Formula al Presidente proposte per l'adozione dei provvedimenti non di sua esclusiva competenza.

Dirige il personale dell'Ente e adotta, con esclusione dei dirigenti, i provvedimenti disciplinari e i licenziamenti, nei limiti e con le modalità previsti dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro e secondo l'intesa con il Presidente.

Cura i rapporti con le organizzazioni sindacali e di categoria, sottoscrivendo gli accordi e i contratti nazionali, d'intesa con il Presidente.

Provvede all'effettuazione degli investimenti tecnici, appalti e a forniture in genere, compresi i contratti di leasing per acquisizione di beni strumentali, sottoscrivendo i relativi contratti per singoli importi nei limiti delle deleghe attribuite.

Provvede all'assunzione e al licenziamento del personale operaio, impiegatizio e dei quadri con esclusione dei dirigenti, sulla base degli indirizzi generali e delle modalità fissate dai contratti di lavoro.

Determina le promozioni del personale nell'ambito delle categorie previste contrattualmente ad eccezione del passaggio alle categorie dei dirigenti.

Agisce e resta in giudizio per cause di lavoro e per cause relative ai crediti, debiti e risarcimento danni, nominando avvocati e periti, con facoltà di delegare i dipendenti dell'Ente.

Adempie agli obblighi prescritti dalla legge a carico del datore di lavoro in tema di sicurezza, igiene sul lavoro, salute dei lavoratori e tutela dell'ambiente, con facoltà di delegare detti obblighi a Dirigenti o collaboratori interni o esterni qualificati.

Presenta con cadenza annuale un budget da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Cura gli adempimenti contabili, fiscali e previdenziali dell'Ente e sottoscrive le relative dichiarazioni e/o denunce.

Provvede alla gestione della liquidità aziendale sulla base degli indirizzi generali fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Può delegare a dipendenti dell'Ente, nell'ambito dei diritti, doveri e poteri come sopra conferiti e nei limiti della legge e dello Statuto, quanto ritiene opportuno al fine di migliorare l'operatività dell'Ente.

Convoca l'Assemblea degli utenti ed adempie a tutte le incombenze che si renderanno necessarie quando ne ricorrano le condizioni di cui all'art.18.

## **ART. 22**

### **Gestione finanziaria e contabile**

Gli esercizi sociali aprono il 01 gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di previsione è redatto con il sistema della contabilità semplice di costi e ricavi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2423 e seguenti del Codice Civile e successive modificazioni.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.

Resta nella facoltà dell'ente gestire la propria contabilità mediante il servizio di tesoreria affidato ad un apposito Istituto bancario, dal momento che si può gestire la contabilità anche in forma diretta, mediante conto corrente bancario o postale, conformemente al sistema contabile di una associazione privata.

Il bilancio di previsione dell'Ente deve essere approvato entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Il bilancio di chiusura di esercizio (consuntivo) deve essere approvato entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

## **ART. 23**

### **Personale**

Un apposito regolamento organico stabilisce il numero, la quantità del Personale dell'Ente e il trattamento giuridico ed economico del personale.

## **ART. 24**

## **Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente riportato dallo Statuto si intendono richiamate le disposizioni delle leggi vigenti, le norme del codice civile e delle sue disposizioni di attuazione.

### **ART. 25**

#### **Entrata in vigore dello Statuto**

Il presente Statuto, adottato ai sensi della Legge 168 del 20.11.2017 entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito Web dell'Ente: [uamonteromano@inwind.it](mailto:uamonteromano@inwind.it).